

CORTE DI APPELLO LECCE
10 LUG. 2023
PROT.N <u>6920</u>



Com	Roma	10/07/2023
	Protocollo	P13366/2023

V^o si dice
le, 11.7.2023

Consiglio Superiore della Magistratura
PRESIDENTE DELLA CORTI
Dott.ssa Daniela
Il P. G. F.

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 24/VA/2023

Disciplina concernente l'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 luglio 2023, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio

1. Premessa.

Come noto, l'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dopo aver definito le figure del "giudice onorario di pace" e del "vice procuratore onorario", ha previsto al terzo comma:

- che *"l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego"*;
- che *"al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana"*;
- che *"ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma"*.

La disposizione in esame si chiude con la previsione del quarto comma, a norma del quale il magistrato onorario *"esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio"*.

Tale previsione – non a caso contenuta nell'art. 1 del capo I riservato alle *"disposizioni generali"* – si applica integralmente ai magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, ai quali il decreto legislativo in esame dedica le disposizioni contenute nei capi da I a X, relative rispettivamente al conferimento dell'incarico, al tirocinio e al regime delle incompatibilità (capo II, artt. 4-7), all'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace e alle funzioni e ai compiti dei magistrati onorari allo stesso addetti (capo III, artt. 8-14), alle funzioni e ai compiti dei vice procuratori onorari (capo IV, artt. 15-17), alla procedura di conferma nell'incarico (capo V, art. 18), ai doveri di astensione e ai casi di ricusazione (capo VI, art. 19), ai doveri del magistrato onorario e alla regolamentazione delle ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dal servizio (capo VII, artt. 20-21), alle riunioni periodiche e alla formazione permanente (capo VIII, art. 22), alle indennità e al regime previdenziale e assistenziale (capo IX, artt. 23-26) nonché all'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace in materia civile e tavolare (capo X, artt. 27-28).

Il decreto legislativo in esame dedica invece il capo XI ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 – appartenenti al cd. *contingente ad esaurimento* introdotto dall'art. 1, commi 629-633, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (che, come noto, ha modificato gli artt. 29-31 del d.lgs. n. 116 del 2017) – introducendo in particolare le seguenti disposizioni:

- l'art. 29 (rubricato *"contingente ad esaurimento dei magistrato onorari in servizio"*), che in sintesi si occupa: dell'età massima entro la quale gli stessi possono essere confermati (comma 1), dell'indennità spettante ai magistrati onorari non confermati (comma 2), delle procedure di conferma (commi 3-5), del regime di esclusività o non esclusività delle funzioni onorarie e del relativo trattamento economico (commi 6-7);
- l'art. 30 (rubricato *"funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio"*), che in sintesi si occupa della collocazione nell'ufficio per il processo e dell'assegnazione degli affari (commi 1-8), con particolare riguardo, per come meglio di dirà in prosieguo, all'individuazione, da parte del Consiglio superiore, del *"numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati"* (comma 4);

- l'art. 31 (rubricato "*indennità spettante ai magistrati onorari in servizio*"), relativo appunto ai criteri di liquidazione delle indennità da applicare fino al completamento della procedura di conferma.

2. Limiti temporali d'impiego dei magistrati onorari.

Quanto all'impegno complessivo che può essere richiesto ai magistrati onorari, vengono in rilievo le seguenti disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2017:

- l'art. 1, applicabile ai magistrati onorari nominati dopo il 15 agosto 2017, il quale prevede quanto segue:
 - o comma 3: "*L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma*";
 - o comma 4: "*Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio*";
- l'art. 29, comma 6, ultimo periodo, applicabile ai magistrati onorari cd. *stabilizzati* che hanno scelto il regime esclusivo, il quale prevede che "*Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*";
- l'art. 29, comma 7, ultimo periodo, applicabile ai magistrati onorari cd. *stabilizzati* che hanno scelto il regime non esclusivo, il quale prevede che "*Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali*".

3. I quesiti e la relativa risposta.

Nel così riassunto quadro normativo di riferimento, sono giunti al Consiglio numerosi quesiti in merito all'interpretazione del disposto dell'art. 29, comma 7, ultima parte, a norma del quale ai magistrati onorari facenti parte del cd. *contingente ad esaurimento* che, all'esito positivo della procedura di conferma, non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusività delle funzioni "*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali*"¹.

Come già ricordato, l'art. 1, comma 3, prevede che, al fine di assicurare "*la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali*", a ciascun magistrato onorario "*non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana*".

Quale dunque il senso di subordinare l'applicazione di tale previsione – che, come detto, si applica *tal quale* ai magistrati onorari di nuova nomina – alla sua compatibilità con il regime di non esclusività scelto dai magistrati onorari cd. *stabilizzati*?

Al fine di fornire risposta a tale interrogativo, deve in primo luogo ricordarsi che, nel vigente assetto normativo, il regime di non esclusività delle funzioni costituisce per la magistratura onoraria la regola: l'art. 1, comma 3, esordisce infatti affermando che "*l'incarico di magistrato onorario ... si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali ...*"; l'art. 29, comma 6, prevede che "*I magistrati onorari confermati, entro il termine*

¹ Per completezza si ricorda che il Consiglio, con delibera dell'8 marzo 2023, nel riscontrare il quesito formulato da un giudice onorario di pace in servizio presso la sede di Mercato San Severino, ha già fornito una prima risposta sul tema in esame: la presente risoluzione vale dunque anche a meglio esplicitare i termini e il contenuto di tale delibera.

di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie": tale opzione costituisce dunque l'eccezione rispetto alla regola della non esclusività delle funzioni, il cui esercizio deve risultare compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

Mentre però per i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017 il legislatore ha espressamente indicato i limiti temporali e contenutistici di tale compatibilità (prevedendo all'art. 1, comma 3, che *"a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana"* e che agli stessi *"sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma"*), per quelli rientranti nel cd. *contingente ad esaurimento*, confermati all'esito della procedura allo scopo prevista e che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusività delle funzioni, ha fatto richiamo a tali disposizioni *"in quanto compatibili"* e *"con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali"*.

Orbene, se da un lato non è in dubbio la piena compatibilità con tale categoria di magistrati onorari della previsione dell'art. 1, comma 3, relativa alla non riconducibilità dell'incarico a un rapporto di pubblico impiego, non altrettanto può dirsi in merito alla previsione per cui, *"al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana"*.

Al riguardo devono essere infatti evidenziate alcune rilevanti differenze nella disciplina applicabile alle due categorie di magistrato onorario in esame.

La prima riguarda i compiti e le funzioni da svolgere: mentre infatti ai magistrati onorari di nuova nomina si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9-12 per i giudici onorari di pace (che, in estrema sintesi, comportano la fisiologica assegnazione o all'ufficio del giudice di pace² o all'ufficio per il processo del tribunale³, nonché, in tale ultimo caso, la sola possibilità di essere temporaneamente chiamati a comporre collegi penali e civili all'interno di uffici in particolare sofferenza, ovvero in supplenza di magistrati assenti o impediti) e agli artt. 15-17 per i viceprocuratori onorari (che comportano l'assegnazione all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e prevedono limiti allo svolgimento delle funzioni delegate di pubblico ministero), ai magistrati onorari cd. stabilizzati si applicano principalmente le disposizioni di cui all'art. 30 (che in sostanza prevedono: la possibilità di assegnare all'ufficio per il processo del tribunale i magistrati onorari che svolgevano le funzioni di giudice onorario di tribunale⁴ e, a domanda, di quelli che svolgevano le funzioni di giudice di pace; l'assegnazione della trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente a coloro che già svolgevano tali funzioni, *"compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo"*; la persistente validità, per coloro che esercitavano le funzioni di giudici onorari di tribunale, dell'assegnazione dei procedimenti civili e penali nonché della destinazione a comporre i collegi; la non applicazione ai viceprocuratori onorari dei divieti relativi alle attività delegabili previsti dall'art. 17, comma 3, in relazione ai procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima del 15 agosto 2017).

La seconda riguarda il regime del compenso spettante: mentre infatti ai magistrati onorari di nuova nomina viene riconosciuta dall'art. 23 una indennità che si compone di una parte fissa (pari alla somma annuale di 16.140,00 euro) e di una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi (oscillante tra il 15 e il 30% dell'indennità fissa e, dunque, di importo variabile tra il minimo di 2.421,00 euro e il massimo di 4.842,00 euro all'anno), a quelli cd. *stabilizzati* che non abbiano

² Nel quale gli stessi, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico, sono chiamati a esercitare *"la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali"* (art. 9, comma 1).

³ Costituito *"presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti"* (art. 9, comma 2).

⁴ Ai quali soli può essere assegnata la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.

24
Z.ME

MC

optato per il regime di esclusività delle funzioni spetta un compenso ben maggiore, parametrato a quello percepito dal personale amministrativo giudiziario di Area III e un'indennità giudiziaria pari all'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale (il cui complessivo importo annuo varia dai 30.777,36 euro del personale di fascia 1 ai 33.426,24 euro del personale di fascia 3).

In tale contesto, dunque, la previsione secondo la quale ai magistrati onorari confermati *non esclusivisti* il disposto dell'art. 1, comma 3, si applica "*in quanto compatibile*" ha proprio la finalità di non imporre gli stessi limiti temporali a soggetti che svolgono attività in gran parte diverse e percepiscono compensi diversi.

Pertanto, se ai magistrati onorari di nuova nomina non può essere richiesto un impegno settimanale complessivamente superiore a due giorni, a quelli confermati *non esclusivisti* tale limitazione temporale non si applica, essendo unicamente rimesso ai capi degli uffici di assicurare, all'interno dell'assetto organizzativo disegnato dalle tabelle e dai progetti organizzativi⁵, che lo svolgimento dell'incarico consenta loro "*il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali*".

Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si rinviene, del resto, nel confronto tra il trattamento economico previsto dalla legge per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività (che varia dai 36.313,29 euro annui del personale di fascia 1 ai 39.364,37 euro annui del personale di fascia 3) e quello riconosciuto a coloro che non abbiano esercitato tale opzione (che, come detto, varia dai 30.777,36 euro annui del personale di fascia 1 ai 33.426,24 euro annui del personale di fascia 3). A fronte, infatti, di una differenza invero piuttosto contenuta (pari a circa il 20%), sarebbe del tutto irragionevole ritenere che a coloro che abbiano optato per il regime di esclusività possa essere richiesto un impegno settimanale più che doppio rispetto a quello esigibile da parte di coloro che non abbiano esercitato tale opzione.

Tale ultima circostanza, peraltro, costituisce un utile elemento da tenere in considerazione per differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano o meno optato per il regime di esclusività delle relative funzioni. Al riguardo si precisa che neppure l'impegno richiesto ai magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività va necessariamente contenuto nel limite delle due udienze settimanali, ben potendo, in conformità con le previsioni tabellari e dei progetti organizzativi, essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa.

Premesso che – come detto – l'art. 30, comma 4, assegna al Consiglio superiore della magistratura il compito di stabilire "*il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati*", deve ritenersi che tale individuazione – peraltro direttamente incidente sull'esercizio della giurisdizione e, quindi, da effettuare in maniera tale da non ledere la connessa sfera di competenza del magistrato onorario – non possa essere effettuata in astratto e in misura uguale per tutti, non potendo prescindere dalle rilevanti differenze interne alla categoria a seconda delle funzioni svolte (presso il tribunale, presso l'ufficio per il processo, presso l'ufficio del giudice di pace o come vice procuratori onorari), delle specificità delle singole realtà giudiziarie, dell'ammontare delle complessive pendenze di ciascun ufficio, della percentuale di copertura degli organici e, in sostanza, di tutte le caratteristiche del caso concreto.

Tale "*numero minimo*", pertanto, non può che essere individuato in misura proporzionale al numero dei procedimenti da trattare nell'udienza, inclusi quelli delegati, da parte del giudice onorario di pace che abbia optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Spetterà poi ai capi degli uffici, alla luce di tutte le circostanze fattuali del caso e nel rispetto dei principi sopra enunciati, stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati ai rispettivi uffici.

Tanto premesso, il Consiglio

⁵ Che hanno la finalità di perseguire quelle "*esigenze di efficienza*" e di "*funzionalità dell'ufficio*" alle quali, unitamente ai "*termini*" e alle "*modalità imposti dalla legge*", deve conformarsi il potere di "*autoorganizzazione dell'attività*" attribuito dall'art. 1, comma 4, al magistrato onorario nell'esercizio delle "*funzioni giudiziarie*". Si tratta, in altre parole, di un principio di auto-organizzazione dell'attività inserito in un contesto etero-organizzato.

ZM
Z.ME

MC

delibera

di adottare la risoluzione di cui in premessa e di trasmetterla ai Presidenti di Corte d'appello, ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Presidenti di Tribunale e ai Procuratori della Repubblica."

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfredo Pompeo Viola

Alfredo A. Viola